

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**R O M A**

**Ricorso** nell'interesse della dott.ssa **Rosa Giallaurito** (cod. fisc. GLL RSO 78P46 G309Y), nata a Villaricca (Na) il 06.09.1978 e residente in Casoria, alla Via Pio XII n. 8, rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dagli avv.ti Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L19 F839D) ed Ivan Del Giudice (cod. fisc. DLG VNI 77D11 F839G), con i quali elettivamente domicilia in Roma, alla Via Sardegna n. 69, presso lo studio dell'avv. Francesco Prota. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni: fax 081.198.10.584 – pec [guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it](mailto:guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it).

**contro** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., l'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania, in persona del Direttore Generale p.t.

**e nei confronti** dei candidati risultati vincitori e/o idonei al concorso di cui è causa, quali soggetti controinteressati in quanto utilmente collocati nelle relative graduatorie definitive;

**per l'annullamento e/o la riforma: a)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – MIUR, prot. n. A00DRCA.6251/45 dell'8 agosto 2013 (comunicato con racc.ta pervenuta in data 16 agosto 2013), con il quale la ricorrente veniva esclusa dal concorso a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, in relazione alla classe di concorso A033; **b)** del decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – MIUR, prot. n. AOODRCA6361/U/4 del 28 agosto 2013, con il quale veniva approvata in via definitiva la graduatoria del concorso *de quo*, con riferimento alla classe concorsuale A033, nella parte in cui esclude la

ricorrente; **c)** del decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012), con il quale veniva indetto il concorso pubblico a posti e cattedre – per titoli ed esami – per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, in particolare laddove disciplina i requisiti di ammissione (art. 2); **b)** di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale.

### **FATTO**

Con decreto della Direzione Generale per il Personale scolastico n. 82 del 24 settembre 2012 (pubblicato sulla GURI n. 75 del 25 settembre 2012, **doc. 1**), il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (di seguito, MIUR) indiceva il concorso pubblico a posti e cattedre – per titoli ed esami – per il reclutamento del personale docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II grado, finalizzato alla copertura di n. 11.542 unità suddivise per ambiti regionali.

Del tutto inopinatamente, nel dettare i requisiti di ammissione alla suddetta procedura selettiva, il MIUR faceva applicazione ad una disciplina transitoria di rango regolamentare (cfr. art. 2 del DI 24 novembre 1998 n. 460 ed art. 2 del DI 10 marzo 1997), ormai risalente nel tempo e priva di qualsiasi valido ancoraggio all'ordinamento vigente in tema di assunzione del personale docente.

In particolare, l'art. 2, co. 1 del bando espressamente disponeva che «(...) *sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda (...)*».

In deroga a tale previsione, poi, l'art. 2, co. 2 del bando individuava alcuni soggetti che, ancorché privi dell'abilitazione all'insegnamento, potevano ugualmente essere ammessi alla selezione nell'ipotesi versassero in alcune condizioni peculiari, ossia:

- a) con riferimento ai posti di scuola secondaria di I e II grado: coloro che avessero conseguito il titolo di studio necessario (Laura, Diploma ISEF, Diploma Accademia BB.AA., ecc.) prima del 1999; coloro che avessero conseguito il titolo prima del 2002 (per corsi di studio quadriennali) o del 2003 (per corsi di studio quinquennale);
- b) Con riferimento ai posti della scuola primaria o dell'infanzia: coloro che avessero conseguito il titolo di studio necessario entro il 2002 (termine finale) ovvero a conclusione del corso avviato entro l'a.s. 1997/1998 (termine iniziale).

E' bene evidenziare che tale normativa transitoria, in applicazione dell'art. 401 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297, rinveniva la propria (esclusiva) *ratio* nell'esigenza di consentire agli iscritti ai corsi di studi in corso di poter accedere ai concorsi pubblici "abilitanti" all'insegnamento nelle more dell'attivazione delle scuole di specializzazione (SSIS) ovvero dell'istituzione dei corsi di laurea in Scienza della formazione primaria, secondo quanto previsto dagli artt. 3 e 4 della L. 16 novembre 1990 n. 341.

Nel disegno normativo, infatti, dopo il concorso del 1999 (l'ultimo ad essere stato effettuato), l'Amministrazione avrebbe dovuto indire un'ulteriore selezione secondo la prevista cadenza triennale, al quale avrebbero preso parte i predetti laureandi o diplomati non abilitati, e ciò nelle more della conclusione dei corsi di specializzazione, avviati oltre ben 9 anni dalla loro introduzione normativa, o della conclusione del percorso di studio per la formazione primaria.

E' noto, tuttavia, che questa ulteriore selezione non è mai stata indetta, sicché per un decennio l'unica via di accesso ai ruoli di docente è stata rappresentata dal conseguimento del titolo abilitativo rilasciato dalle scuole di specializzazione che, ad ogni modo, non sono state istituite in ogni regione, né tanto meno hanno riguardato tutte le classi di concorso.

Ne è derivato che una moltitudine di laureati dopo il 2002 non ha potuto maturare il pre-requisito per l'ammissione alle procedure concorsuali in ragione della scarsa offerta di tale servizio, senz'altro non sufficiente a coprire tutta la reale richiesta dei nuovi laureati.

La circostanza, peraltro, si è aggravata a partire dal 2008, allorquando le scuole di specializzazione sono state abolite in vista di una complessiva riorganizzazione del sistema di reclutamento del personale docente, prevista dall'art. 2, co. 416 della L. 24 dicembre 2007 n. 244.

Ne è derivato, quale ulteriore conseguenza paradossale, che sono state fortemente ridotte le possibilità di acquisire il titolo di accesso alle procedure concorsuali di reclutamento del personale docente, ovvero – se in possesso di un diploma SISS – di estendere l'abilitazione alle classi concorsuali affini.

Una complessiva riorganizzazione, però, che è stata disciplinata soltanto nel 2010, con il DM 10 settembre 2010 n. 249 istitutivo dei Tirocini Formativi Attivi (TFA), ed alla quale si è dato concreto avvio nell'anno in corso, con le difficoltà e le inefficienti tristemente assurte agli onori della cronaca.

In altri termini, negli ultimi 5 anni i laureandi non hanno avuto alcuna possibilità reale di conseguire l'abilitazione: ciò nonostante, lo stesso Ministero ha consentito loro di esercitare comunque la professione di docente, mediante l'iscrizione nella III fascia delle graduatorie di istituto ed il conferimento di incarichi di supplenza.

In tale complessivo contesto, pertanto, la decisione di bandire un concorso aperto soltanto ai docenti abilitati (ossia i vincitori delle precedenti tornate concorsuali 1990 e 1999 non assunti in ruolo, ovvero gli specializzati SSIS) ed ai laureati non abilitati ante 2002 appare assolutamente illogica e foriera di conseguenze ingiuste, paradossali e discriminatorie.

Si consente, infatti, la partecipazione al concorso anche a soggetti che non hanno alcuna esperienza di insegnamento, solo in virtù della data di conseguimento del titolo di studio, in stridente contrasto con i principi di imparzialità e buon andamento di cui all'art. 97 Cost.

L'inopportunità di bandire il concorso in parola, peraltro, era stata debitamente segnalata nel parere reso dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione nell'adunanza del 21 settembre 2012 (**doc. 2**), laddove si evidenziava che *«il concorso prospettato, nonostante l'impiego di risorse significative a fronte, talvolta, di un numero di posti estremamente limitato, penalizzi sia gli insegnanti precari abilitati con anni di servizio che hanno subito le conseguenze di una serie di interventi restrittivi in materia di organici e di previdenza, sia i più giovani che, perdurando le attuali regole di accesso, risultano esclusi in quanto nell'ultimo decennio, nonostante il possesso del titolo di laurea, in molti casi, non hanno avuto l'opportunità di conseguire l'abilitazione»*.

Sul punto, l'organo consultivo evidenzia che *«l'attuale procedura concorsuale troverebbe una giusta collocazione solo con il contestuale realizzarsi di alcune condizioni necessarie, peraltro già previste dalla normativa: definizione dell'organico funzionale, attivazione di tutte le procedure abilitanti, revisione delle classi di concorso, nuovo regolamento sulle modalità di reclutamento come da delega ex lege 244/2007»*.

In tal modo, le previsioni restrittive dei requisiti di ammissione disciplinate dal bando *de quo* si dimostrano chiaramente illegittime, dal momento che tengono in alcuna considerazione la situazione venutasi a consolidare nel corso degli anni: anzi, esse danno attuazione ad una disciplina transitoria risalente nel tempo (essendo entrata in vigore 13 anni fa!) ed ormai priva di ogni *ratio* plausibile, essendo stata superata dalle successive riforme normative.

A riprova dell'illogicità della scelta compiuta si pensi che sebbene il concorso costituisca il meccanismo ordinario di reclutamento di forze lavorative più giovani – a dispetto della graduatoria ad esaurimento – la gran parte di domande pervenute al MIUR è stata presentata da candidati con età di superiore ai 35 anni!

\* \* \* \* \*

Ma vi è di più! Ad ulteriore riprova dell'irragionevole determinazione dei requisiti di ammissione, milita proprio il caso personale della ricorrente, in possesso di abilitazione per la classe concorsuale A048 (Matematica) (**doc. 3**), afferente sempre al settore disciplinare scientifico, che è qualificata dallo stesso Ministero come “classe atipica” in vista della ridefinizione delle classi concorsuali e, per l'effetto, è fortemente sotto-utilizzata nelle immissioni in ruolo a vantaggio di altre classi concorsuali (A047 ad esempio).

La ricorrente, quindi, è munita di un'abilitazione all'insegnamento che, con ogni evidenza, non consente ormai più di accedere all'assunzione.

Di contro, la classe concorsuale per la quale ella ha concorso (A033 – Tecnologia), sempre afferente al medesimo settore disciplinare, vede ormai esaurite le graduatorie permanenti, non residuando più docenti “precari” da dover assorbire.

Ne deriva la circostanza, del tutto paradossale, che il concorso *de quo* – per quanto concerne la fattispecie di cui è causa – risulta essere destinato soltanto ai laureati *ante* 2002 in virtù della disposizione regolamentare (transitoria) già citata, ossia a soggetti estranei alle vigenti graduatorie e che, quindi, non hanno dimostrato nel corso di oltre un decennio alcun interesse all'insegnamento.

\* \* \* \* \*

La decisione di bandire il concorso in parola, nei termini sopra descritti, sconta un'ulteriore vizio di irragionevolezza.

Con D.M. 3 agosto 2011 è stata definita la programmazione triennale per l'assunzione a tempo indeterminato del personale docente in relazione agli anni scolastici 2011/2013 da assorbire secondo il vigente sistema del cd. "doppio canale" disciplinato dall'art. 399 del D.Lgs. n. 297/94 cit, ossia: una metà mediante concorso per titoli ed esami ed un'altra mediante scorrimento delle graduatorie ad esaurimento.

Al riguardo, la consistenza programmata per ciascun anno è pari a 22.000 unità lavorative. Il dato numerico, tuttavia, non corrisponde più alle cattedre effettivamente disponibili per i prossimi anni in ragione degli esuberi derivanti dal processo di riorganizzazione della rete scolastica ai sensi dell'art. 19 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98 (conv. con L. 12 novembre 2011 n. 183), che – come noto – ha fortemente ridotto le necessità dell'Amministrazione.

Peraltro, la recente riforma pensionistica introdotto con l'art. 24 del d.l. 6 dicembre 2011 n. 201 (conv. con L. 22 dicembre 2011 n. 214) ha comportato un sensibile slittamento del termine per il collocamento a riposo, con conseguente riduzione consistente del numero di docenti che andrà a breve in pensione. Allo stesso tempo, l'art. 19 del d.l. 6 luglio

2011 n. 98 cit. impedisce all'Amministrazione di incrementare l'organico di diritto rispetto a quello vigente all'a.s. 2011/2012.

Alla luce del quadro normativo vigente, quindi, è pressoché certo che i posti messi a concorso esauriscano le disponibilità per i prossimi anni, impedendo ai docenti non abilitati (in attesa di completare i Tirocini Formativi Attivi) di ambire all'assunzione a tempo indeterminato. Inoltre, in ragione dei vincoli dettati dalla L. 27 dicembre 1997, n. 449, le immissioni in ruolo devono essere debitamente autorizzate dal MEF ogni anno secondo le disponibilità finanziarie attuali, sicché è plausibile ritenere che la graduatoria del concorso in parola sia destinata ad essere utilizzata anche oltre il termine di validità al fine di assorbire gli eventuali vincitori.

E' evidente, quindi, l'assoluta illogicità della scelta di escludere dal concorso in parola anche quei laureati che, sebbene non abilitati, operino quotidianamente quali docenti precari in virtù del titolo di studio conseguito che, è bene rimarcare, legittima l'inserimento nelle graduatorie di istituto e quindi il conferimento di incarichi di supplenza.

Allo stato, e tenendo conto della situazione che si è venuta a determinare nel settore scolastico, non vi è alcuna differenza sostanziale fra i laureati a seconda del *discrimen* temporale previsto dal bando concorsuale (ante e post 2002).

In modo chiaramente paradossale, quindi, si preclude a docenti precari di partecipare al concorso soltanto perché il titolo di studio è stato conseguito dopo il 2003: possibilità, invece, concessa a laureati non abilitati e privi di esperienza di insegnamento solo in ragione di un fattore temporale previsto da una disposizione transitoria ormai priva di qualsiasi giustificazione sostanziale.

\* \* \* \* \*



La prof.ssa Giallaurito presentava regolare domanda di partecipazione al concorso (**doc. 4**) mediante l'utilizzo della piattaforma informatica predisposta dal Ministero, indicando la classe concorsuale A033 (Tecnologia), nonché precisando di essere in possesso della specializzazione per il sostegno, quale ulteriore titolo di accesso per le cattedre speciali dedicate appunto alle attività di integrazione e supporto agli alunni disabili (**doc. 5**).

La ricorrente, peraltro, era un docente precario iscritto nelle graduatorie d'istituto (III fascia), con anni di esperienza di insegnamento presso le scuole statali siccome destinatario di incarichi di supplenza (**doc. 6**).

Inoltre, ella ha anche acquisito il diploma di "*Master universitario en formacion de profesorado en educacion secundaria obligatoria y bachillerato, formacion profesional, ensenanza de idiomas, en la especialidades de tecnicas – tecnologia*", presso l'Universidad Internacional de La Rioja (**doc. 7**), titolo che – ai sensi del d.lgs 206/2007, in attuazione della direttiva comunitaria 36/2005 – costituisce valido riconoscimento all'abilitazione all'insegnamento nella relativa disciplina (tecnologia, appunto).

La domanda veniva accolta e, per l'effetto, la ricorrente svolgeva le prove concorsuali e, per quanto riguarda la classe di concorso A033, addirittura completava tutte le fasi selettive ottenendo un punteggio elevato, utile al collocamento in graduatoria tra i vincitori.

Inopinatamente, ormai esaurita la procedura concorsuale e dopo il superamento di tutte le prove previste, con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – MIUR, prot. n. A00DRCA.6251/45 dell'8 agosto 2013 (comunicato con racc.ta pervenuta in data 19 agosto 2013, **doc. 8**), l'Amministrazione resistente disponeva

l'esclusione della ricorrente dal concorso in quanto asseritamente priva dei requisiti di ammissione.

Successivamente, con decreto direttoriale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania – MIUR, prot. n. AOODRCA6361/U/4 del 28 agosto 2013 (pubblicato su sito istituzionale dell'Ente in pari data, **doc. 9**), l'Amministrazione resistente approvava in via definitiva la graduatoria concorsuale relativa alla classe di concorso A033.

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre la dott.ssa Rosa Giallaurito, rappresentata e difesa come in epigrafe, per i seguenti

#### MOTIVI

##### **1) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, 54 e 97 Cost. Eccesso di potere. Disparità di trattamento. Difetto di motivazione. Illogicità.**

Come rilevato in fatto, la decisione dell'Amministrazione di bandire un concorso per il reclutamento di personale docente in applicazione di una disciplina transitoria, ormai risalente nel tempo (DI 10 marzo 1997 e 24 novembre 1998), ha comportato effetti gravemente pregiudizievoli e paradossali, in particolare determinando una palese disparità di trattamento tra soggetti versanti nelle medesime condizioni.

Ed infatti, in virtù di una previsione derogatoria la cui *ratio* è stata chiaramente superata dalla normazione successiva, possono partecipare alla procedura selettiva in parola candidati che, sebbene non abilitati, abbiano comunque conseguito il titolo di studio prima dell'a.a. 2001/2002 (ovvero dell'a.a. 2002/2003 per corsi di studio quinquennali). E ciò anche indipendentemente dalla circostanza che tali soggetti abbiano operato nella scuola nel corso degli ultimi anni, così acquisendo le necessarie competenze ed esperienze professionali.

In altri termini, si consente l'ammissione di soggetti laureati da oltre un decennio le cui conoscenze, evidentemente, sono state esposte ad un

processo di rapida obsolescenza e, pertanto, non rispondono alle attuali esigenze didattiche e formative di un moderno servizio scolastico, che – di contro – impone un costante aggiornamento.

Ne è dimostrazione, peraltro, la circostanza che, a quanto si evince dai dati comunicati dal Ministero dopo la scadenza del termine di presentazione delle domande, la gran parte dei candidati (oltre 300.000) ha un'età compresa tra i 36 ed i 45 anni (quasi la metà), ed un numero consistente addirittura superiore ai 46 anni! Orbene, se si considera che i 2/3 dei candidati non proviene dalle graduatorie ad esaurimento, è agevole inferire che la maggioranza dei partecipanti è costituita non certo da docenti "precari storici", quanto piuttosto da soggetti (cassaintegrati, impiegati, disoccupati) che vedono nella scuola una possibile *chance* di lavoro.

Ingiustamente, invece, soltanto in virtù di un *discrimen* temporale ormai privo di qualsiasi valida giustificazione, si escludono quegli insegnanti, quali la ricorrente, che nel corso dell'ultimo decennio hanno concretamente operato nel mondo della scuola, acquisendo incarichi di docenza (annuali o temporanei).

Occorre, infatti, rilevare che ai sensi del DM 13 giugno 2007 il titolo di studio valido per l'accesso all'insegnamento, a prescindere dall'abilitazione, consente l'iscrizione nella III fascia delle graduatorie di Istituto e, quindi, legittima l'espletamento delle mansioni che il ricorrente ambisce ad ottenere in via definitiva mediante l'assunzione in ruolo.

Appare contraddittorio ritenere che tali soggetti siano idonei all'insegnamento, abbiano le competenze e conoscenze necessarie ad erogare le prestazioni di servizio pubblico, oltre che i requisiti attitudinali, ma non possano poi partecipare al concorso per l'accesso al corrispondente profilo.

L'illogicità è ancor più evidente laddove si consideri che la gran parte di tali insegnanti non ha avuto la reale possibilità di acquisire l'abilitazione, tenuto conto che le scuole di specializzazione (SSIS) sono ormai inattive da quasi 5 anni!

Orbene, la decisione di aprire il concorso anche a soggetti non abilitati ma che abbiano conseguito il titolo prima del 2002 si dimostra fortemente penalizzante per il ricorrente (da anni in attesa di poter acquisire la stabilizzazione nei ruoli dell'Amministrazione), che si vedrebbe scavalcato da soggetti privi di qualificazione e di esperienza nel settore scolastico.

Come ampiamente rappresentato, infatti, l'organico di diritto per i prossimi anni è in forte decremento a causa del processo di riorganizzazione della rete scolastica e degli effetti della riforma pensionistica, sicché i posti messi a concorso finiscono con l'esaurire le disponibilità in organico.

A ciò si aggiunga che, una volta espletato il concorso relativo al 50% dei posti programmati, l'altra metà dei posti disponibili deve essere necessariamente riservata ai docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell'art. 399 del D.Lgs. n. 297/94 cit.

Pertanto, i predetti rilievi critici sono stati debitamente sollevati anche dal Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione, nel parere reso in data 21 settembre 2012, laddove si è contestata la tempistica del concorso.

Orbene, il Ministero si discosta da tale parere – sostanzialmente negativo – senza offrire alcun seppur minimo principio di motivazione. In tal senso, secondo un orientamento assolutamente consolidato in giurisprudenza, va evidenziato che *«Ove nel corso di un procedimento l'autorità amministrativa decidente richieda un parere ad un organo tecnico, sia esso un parere facoltativo o obbligatorio, qualora intenda dissentire e*

*discostarsi dalla valutazione formulata dall'organo consultivo ed espressa nel parere, deve esternare una congrua ed adeguata motivazione che faccia luce sulle ragioni per le quali si sia ritenuto di non condividere il giudizio dell'organo consultivo, conseguendone, in difetto, il vizio di eccesso di potere per difetto di motivazione nel provvedimento conclusivo» (cfr. ex multis TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, 10 febbraio 2012, n. 478; TAR Puglia, Lecce, Sez. I, 25 febbraio 2011, n. 403)*

**2) Violazione e falsa applicazione dell'art. 4 del DI 24 novembre 1998 n. 460. Eccesso di potere. Illogicità.**

Il bando impugnato è illegittimo anche sotto un ulteriore profilo, non prevedendo la facoltà di ammissione di candidati non abilitati espressamente disciplinata dall'art. 4 del DI 24 novembre 1998 n. 460.

La norma in parola, infatti, testualmente dispone che *«Fino a quando in una classe di concorso non vi sarà una sufficiente disponibilità di abilitati per un adeguato reclutamento, è ammessa la partecipazione al relativo concorso di candidati anche non abilitati. A tal fine se il numero di domande presentate per una classe di concorso a cattedre, per titoli ed esami, risulti inferiore al triplo rispetto alla previsione dei posti da conferire alle nomine nel periodo di vigenza delle graduatorie del concorso, i termini per la presentazione delle domande vengono riaperti ammettendo al concorso stesso anche gli aspiranti privi di abilitazione, purché in possesso di una laurea che consenta l'accesso all'abilitazione corrispondente».*

**3) Violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 206/2007. Violazione e falsa applicazione della direttiva comunitaria 36/2005. Eccesso di potere. Erroneità dei presupposti.**

I provvedimenti impugnati sono illegittimi anche per un ulteriore profilo.

L'Amministrazione resistente, infatti, ha omissso di valutare la decisiva circostanza che la ricorrente, come rilevato in fatto, era in possesso del requisito di ammissione alla procedura concorsuale per la classe di concorso A033 in virtù di valido titolo abilitativo acquisito all'estero.

Si tratta, infatti, di un diploma di master universitario che, ai sensi del D.Lgs. n. 206/2007, è riconosciuto dal Ministero quale titolo equipollente a quelli acquisiti nell'ordinamento nazionale.

Di qui, l'illegittimità dell'esclusione della ricorrente per assoluta erroneità dei presupposti.

**4) Eccesso di potere. Illogicità ed irragionevolezza. Violazione della *lex specialis*. Violazione del DM 26 maggio 1998.**

Del tutto inopinatamente, l'Amministrazione resistente non ha valutato il possesso della specializzazione per il sostegno, acquisito dalla ricorrente presso l'Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli nell'a.a. 2007/2008, quale valido titolo di accesso alla procedura concorsuale ex art. 4, co. 8 del DM 26 maggio 1998, quanto meno sui posti speciali espressamente riservati a tali attività integrative.

Come ben si evince dall'allegato I, infatti, il bando concorsuale distingueva tra posti comuni e posti speciali, circostanza che imponeva la formulazione di distinte graduatorie concorsuali per l'assegnazione dei diversi incarichi di docenza.

Nulla di tutto ciò è avvenuto, con conseguente illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**PQM**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e,

pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli- Roma, 7 ottobre 2013

(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)

**ISTANZA DI NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI**

**AI SENSI DELL'ART. 41 C.P.A.**

**Ill.mo Presidente del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**R o m a**

I sottoscritti avv.ti Guido Marone ed Ivan Del Giudice, quali difensori e procuratori costituiti in giudizio, tenuto conto dell'elevato numero di soggetti aventi la veste di possibili controinteressati, nonché della loro difficile individuazione,

chiedono

alla S.V. Ill.ma di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami del presente ricorso, già notificato alle Amministrazioni resistenti, mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente.

Con ossequio

Napoli – Roma, 7 ottobre 2013

(avv. Guido Marone)

(avv. Ivan Del Giudice)

**Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale emesso dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 25162/2013 del 20.11.2013.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R.".